

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Fondazioni bancarie – credito d'imposta – modalità applicative
- 3 Enti del servizio sanitario nazionale – relazione del collegio sindacale
- 3 Zone colpite dal terremoto – conversione in legge del decreto che ha previsto ulteriori proroghe degli adempimenti fiscali
- 4 Pubblicità su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali – credito d'imposta per gli investimenti incrementali – disposizioni attuative

Prassi

- 6 Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie – decorrenza del termine quinquennale per la rivendita
- 6 Eco e sismabonus: ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito d'imposta
- 6 Trattamento dei crediti tributari e contributivi
- 7 Imposta di bollo - occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta firme

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 8 Autotrasportatori, agevolazioni fiscali 2018: indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 8 Codici tributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 9 Software
- 9 Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

10	Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato	✓ Recesso del socio nella società di persone ✓ Partecipazioni sociali soggette a termine finale di durata ✓ Azioni che incorporano il diritto ad ottenere il loro acquisto da parte di altri soggetti ✓ Società a partecipazione pubblica - diritto di prelazione ✓ S.p.A. - Strumenti finanziari partecipativi ✓ Procedura di amministrazione straordinaria – le funzioni dell'assemblea ✓ Clausole interpretative dello statuto
11		
12	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Scissione negativa ✓ Confisca "allargata"
13	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Bilancio consolidato - bozza di relazione dell'organo di revisione ✓ Fondazioni bancarie
14	Consiglio nazionale del notariato	✓ Area fabbricabile – nozione fiscale ✓ Articolo 20 del TUR
	Fondazione italiana notariato	✓ Riforma del c.d. Terzo settore
	Ordine commercialisti di Roma	✓ Controllo interno - vigilanza del Collegio Sindacale nelle società non quotate

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Fondazioni bancarie – credito d'imposta – modalità applicative Definite le modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni bancarie di cui al D.lgs. n. 153/1999.	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 4/5/18 (GU n.163 del 16/7/18)
L'art. 62 del D.lgs. 117/2017 riconosce alle fondazioni di origine bancaria (FOB) un credito d'imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN). Sono state ora individuate le modalità applicative del credito di imposta, in favore delle fondazioni. Ai fini della determinazione del credito d'imposta rilevano i versamenti effettuati entro il 31/10 di ciascun anno, fino ad un massimo di 15.000.000 euro per l'anno 2018 e di 10.000.000 euro per gli anni successivi. Il credito d'imposta: • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Una risoluzione dell'Agenzia delle entrate istituirà il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e impartirà le istruzioni per la compilazione del modello stesso. • è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo; • è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro; • non è soggetto ai limiti di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007 e all'art. 34 della legge n. 388/2000.	
Enti del servizio sanitario nazionale – relazione del collegio sindacale Fissate dalla Corte dei conti le linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2017.	Corte dei conti, delibera 21/6/18 (G.U. n.167 del 20/7/18)
Zone colpite dal terremoto – conversione in legge del decreto che ha previsto ulteriori proroghe degli adempimenti fiscali Sostanzialmente confermate in sede di conversione del decreto legge n.55/2018, le ulteriori proroghe e sospensioni dei termini in relazione ad adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché del pagamento canone RAI per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.	Legge 24/7/18, n. 89 (G.U. n.170 del 24/7/18) di conversione del D.L. n. 55 del 29/5/18
Versamento dei tributi sospesi - I contribuenti, diversi dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole che hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti tributari prevista per tali territori, potranno riprendere a versare i tributi sospesi senza applicazione di interessi e sanzioni entro il 16/1/19 (invece del 31/5/18) o, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 (invece di 24) rate mensili di pari importo, dal 16/1/19. Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Versamento dei contributi - I contributi previdenziali ed assistenziali sospesi sono dovuti entro il 31/1/19, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 (invece di 24) rate mensili di pari importo, a decorrere da gennaio 2019. Su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Redditi dei fabbricati - I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31/12/18, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Il contribuente può dichiarare, entro il 31/12/18, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Cartelle di pagamento - riprendono a decorrere dall'1/1/19 (invece dell'1/6/18):	

Ordinary Assist

- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell'Inps;
- le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione;
- i termini di prescrizione e decadenza delle attività degli enti creditori.

Canone RAI - il pagamento del canone di abbonamento alla televisione è **sospeso fino al 31/12/20**. Il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dall'1/1/21.

Utenze - **prorogata all'1/1/19** (invece che al 31/5/18) la sospensione dei pagamenti delle fatture relative alle utenze domestiche per coloro che hanno dichiarato l'inagibilità del fabbricato, dall'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

Pubblicità su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali – credito d'imposta per gli investimenti incrementali – disposizioni attuative

Individuate le modalità ed i criteri per la concessione del credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali di cui all'art. 57-bis, co. 1 del D.L. n. 50/2017, con riferimento, in particolare:

- ai soggetti beneficiari;
- agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;
- ai limiti e alle condizioni dell'agevolazione concedibile;
- alla procedura e alle modalità di concessione idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
- all'effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.

La citata disposizione prevede che imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, incrementali (almeno dell'1%) rispetto gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, possono accedere a un **credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative)**.

*DPCM n. 90 del 16/5/18
(G.U. n.170 del 24/7/18)*

Beneficiari - imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali.

Investimenti pubblicitari - il credito d'imposta riguarda investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, **effettuati a partire dall'1/1/18**, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

È inoltre possibile beneficiare del credito di imposta anche sugli investimenti pubblicitari incrementali ma limitatamente alla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati **dal 24/6/17 al 31/12/17**, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel **corrispondente periodo dell'anno 2016**.

Investimenti ammissibili – sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso

Ordinary Assist

della figura del direttore responsabile.

Spese escluse dall'agevolazione - sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere **televendite** di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di **inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse** con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Limiti - l'agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle **risorse di bilancio** annualmente stanziato, che costituisce il tetto di spesa da ripartire.

Attestazione della spesa - L'effettuazione delle spese deve risultare da attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il **visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d'imposta:

- **non è cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea;
- è **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo;
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** dopo la realizzazione dell'investimento incrementale esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.

Presentazione della domanda - i soggetti interessati, **tra l'1/3 e il 31/3 di ciascun anno**, presentano una comunicazione telematica con le modalità che saranno definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ordinary Assist

PRASSI

Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie – decorrenza del termine quinquennale per la rivendita Forniti chiarimenti in merito all'applicazione del regime agevolato, introdotto dall'art. 16 del D.L. n. 18/2016, per gli atti di trasferimento immobiliari emessi entro il 30/6/17, nell'ambito delle vendite giudiziarie. La disposizione prevedeva che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare, ovvero di una procedura di vendita di cui all'art. 107 della legge fallimentare, fossero assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che l'acquirente dichiarasse che intende trasferirli entro 2 anni. Laddove tale condizione non fosse stata rispettata, non perfezionandosi il trasferimento nel biennio, le imposte erano dovute nella misura ordinaria, con applicazione della sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora. Con l'articolo 1, co. 32 della legge n. 232/2016 il termine biennale per la rivendita degli immobili è stato portato a 5 anni. Il più ampio termine di 5 anni in luogo di quello biennale è stato introdotto in pendenza del termine biennale previsto in origine dal momento che la nuova disciplina è entrata in vigore dall'1/1/17. Sul punto, è stato chiarito che il nuovo termine di 5 anni per la rivendita trova applicazione per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2016, e quindi per i trasferimenti effettuati dal 16/2/16.	<i>Atto Camera Risposta scritta pubblicata 12/7/18 5-00138</i>
Eco e sismabonus: ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito d'imposta Sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica e per quelli relativi all'adozione di misure antisismiche dopo le indicazioni di cui alla circolare n. 11 del 18/5/18.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 17 del 23/7/18</i>
Consorzi e Reti di imprese - Se la ditta che effettua i lavori rientra in un Consorzio o in una Rete di imprese, il bonus per l'intervento di riqualificazione energetica o antisismico può essere ceduto ai soggetti che ne fanno parte, anche se non hanno eseguito i lavori. Il credito può essere "passato" anche direttamente al Consorzio o alla Rete. È vietata la cessione a favore di istituti di credito e società finanziarie, anche se fanno parte del Consorzio o della Rete. Subappaltatori - Il credito può essere ceduto anche al subappaltatore che ha eseguito l'opera per conto del fornitore così come al soggetto che ha fornito i materiali necessari; infatti, si tratta di soggetti che presentano un collegamento con il rapporto che ha fatto scattare il diritto alla detrazione. Ammesse a ricevere il bonus anche le imprese che - pur avendo eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili - rientrano nello stesso contratto di appalto. Limiti per la cessione - il credito può essere ceduto a soggetti privati "collegati" al rapporto che ha dato origine alla detrazione; questa circostanza deve essere valutata sia con riferimento alla cessione originaria, sia a quella successiva.	
Trattamento dei crediti tributari e contributivi Sono stati illustrati i principi affermati dalle pronunce giurisprudenziali che hanno inciso maggiormente sulle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti e forniti chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla legge n. 232/2016, applicabile con riferimento alle suddette procedure, avviate dall'1/1/17 o a tale data non ancora votate o sottoscritte per adesione.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 16 del 23/7/18</i>

Ordinary Assist

È stato precisato che principi statuiti dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte di cassazione, superando le linee interpretative contenute nella circolare n. 19/2015, consentono di considerare legittima la proposta di falcidia dell'IVA contenuta nelle domande di concordato preventivo non accompagnato da transazione fiscale, non ancora votata al 7/4/16, data della sentenza emessa in relazione alla causa C-546/14. I limiti alla falcidia dell'IVA nel concordato preventivo accompagnato dalla transazione fiscale posti dalla predetta giurisprudenza devono ritenersi superati in relazione alle procedure avviate, ma non ancora votate, all'1/1/17, data di entrata in vigore della modifica normativa operata con la legge n. 232 del 2016.	
Imposta di bollo - occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta firme È stato chiarito che l'esenzione dall'imposta di bollo relativa agli atti e ai documenti per l'esercizio dei diritti elettorali si applica anche per le richieste di occupazione del suolo pubblico relativamente alla raccolta di firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 56 del 18/7/18</i>
Le richieste di occupazione del suolo pubblico e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni per la raccolta di firme sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo: • nel caso di petizioni alle Camere, al Parlamento europeo, ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali; • quando servono a promuovere proposte di leggi di iniziativa popolare alle Camere, alla Commissione europea, ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali; • quando si promuovono iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali; • se sono finalizzate all'esercizio dei diritti di voto nell'ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l'attività propagandistica o informativa venga svolta durante il periodo elettorale. L'esenzione dall'imposta di bollo si applica anche alle richieste di occupazione del suolo pubblico – per lo svolgimento di attività propagandistiche, divulgative o di proselitismo – presentate e rilasciate anche prima dell'inizio del periodo elettorale, purché le medesime attività vengano svolte durante tale periodo. In tutti gli altri casi, si applica invece l'imposta di bollo da 16 euro, così come previsto dalla legge.	

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Autotrasportatori, agevolazioni fiscali 2018: misure e indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori per il 2018: • Importi delle deduzioni forfetarie – Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, co. 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI. Misura relativa al recupero del contributo al Ssn – Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo "6793".		Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n. 112 del 16/7/18 e Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 16/07/18
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986. Ridenominazione dei codici tributo istituiti con la risoluzione n. 16/16	"AAGG" denominato "Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall'ufficio". Per versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto, sono utilizzati i codici tributo A196 e A197, nonché gli attuali codici tributo istituiti per altre imposte (risoluzione n. 16 del 25/3/16), ridenominati.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57 del 18/7/18
Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) e relativi all'adozione di misure antisismiche (SISMABONUS), effettuati sulle parti comuni degli edifici	• "6890" denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del c reddito d'imposta ceduto ai sensi dell' art . 14 , c ommi 2 - ter e 2 - sexies , del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni"; • "6891" denominato "SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 16, co. 1 - quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni"	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 58 del 23/7/18

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di compilazione (versione 1.0.2) e software di controllo (versione 1.0.2) dichiarazione Irap 2018; • software di controllo F24 a uso di banche, Poste e agenti della riscossione; • software di compilazione (versione 1.0.1) e software di controllo (versione 1.0.2) dichiarazione Redditi Società di Persone 2018; • software di compilazione (versione 1.0.1) e software di controllo (versione 1.0.2) dichiarazione Redditi Società di Capitali 2018; • software di compilazione (versione 1.0.2) e software di controllo (versione 1.0.4) dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2018; • software di compilazione (versione 1.0.1) e software di controllo (versione 1.0.2) dichiarazione Enti non Commerciali 2018; • software di controllo dichiarazione 770/2018 (versione 1.0.2); • software di compilazione dichiarazione 770/2018 (versione 1.0.2); • software di compilazione Studi settore 2018 (versione 1.0.3).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/7 al 31/7</i>
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti: • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • archivi provinciali, comuni urbano e terreni - Catasto fabbricati – Software Docfa 4.004; • archivi comuni urbano e terreni - Voltura catastale; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • archivi provinciali Catasto e Fabbricati - Software Docfa 4.00.4.	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Recesso del socio nella società di persone: Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato in tema di liquidazione del socio receduto nelle società di persone, contestuale aumento di capitale ed articolo 2306 c.c. <i>“Nel caso di recesso da una società di persone, la liquidazione di quanto dovuto al socio receduto da parte della società può essere sostenuta con disponibilità preesistenti nel patrimonio sociale ovvero conferite appositamente dagli altri soci.</i> <i>Nel caso tali conferimenti vengano operati al patrimonio della società, nessuna modifica della misura nominale del capitale sarà determinata dalla liquidazione del socio receduto. L'eventuale riduzione del capitale (soggetta all'art. 2306 C.C.) sarà allora connessa al solo scioglimento del rapporto sociale del socio receduto quando non vi sia accordo degli altri soci volto ad accrescere a loro favore la quota di capitale del socio receduto. Nel caso invece tali conferimenti vengano operati dai soci a fronte di un aumento nominale del capitale sociale, strumentale alla liquidazione, la contestuale connessa riduzione della misura di esso finalizzata alla soddisfazione del socio receduto è sottratta al diritto di opposizione di cui all'art. 2306 C.C. in quanto tale riduzione non varia la misura del capitale sociale ante-recesso e non determina alcun pregiudizio dei creditori.”.</i>	CNFPF, orientamento n. 65.2018
Partecipazioni sociali soggette a termine finale di durata: Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato in tema di partecipazioni sociali a tempo. <i>“E’ legittimo emettere partecipazioni a tempo, soggette a termine finale di durata, siano esse rappresentate o meno da azioni. Il valore di liquidazione delle partecipazioni è liberamente determinabile, poiché non sussistono nella fattispecie né le ragioni di tutela del socio ricorrenti qualora si verifichino cause legali di recesso, né quelle invocate in caso di espulsione dalla compagine sociale per volontà altrui (azioni riscattabili, esclusione, drag along)”.</i>	CNFPF, orientamento n. 66.2018
Azioni che incorporano il diritto ad ottenere il loro acquisto da parte di altri soggetti: Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato in tema di azioni riscattande, prezzo di vendita e patto leonino. <i>“Lo statuto di una società per azioni può legittimamente creare categorie di azioni che incorporano il diritto ad ottenere il loro acquisto ad opera di altri soggetti (c.d. azioni riscattande”). Ai fini della validità delle azioni riscattande non trovano applicazione i limiti previsti per la diversa categoria tipica delle azioni riscattabili (art. 2437-sexies c.c.); lo statuto potrà pertanto prevedere criteri di determinazione del prezzo di vendita più penalizzanti e termini di pagamento meno favorevoli rispetto a quelli indicati per la liquidazione della quota del socio receduto, ai sensi degli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c.. Qualora onerati dell'acquisto siano i titolari di altre categorie di azioni, la legittimità della clausola presuppone che la determinazione del prezzo di vendita abbia luogo sulla base di parametri collegati – anche soltanto in parte (purché non irrisoria) – all'effettivo valore della società o, in alternativa, sia inferiore al prezzo di acquisto delle azioni; in caso di prezzo predeterminato a priori in una misura fissa, pari o superiore al prezzo di acquisto, la validità della previsione statutaria presuppone che il diritto al riscatto sia</i>	CNFPF, orientamento n. 67.2018

Ordinary Assist

<i>subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative. Ove, invece, onerata sia la società medesima, la sussistenza dei limiti di legge all'acquisto delle azioni proprie, cui l'operazione dovrebbe essere espressamente assoggettata, è condizione sufficiente ad assicurare la legittimità di qualsiasi previsione statutaria circa la determinazione del prezzo di vendita delle azioni riscattande."</i>	
Società a partecipazione pubblica - diritto di prelazione: Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato in tema di diritto di prelazione nelle società a partecipazione pubblica. <i>"Negli statuti di società a partecipazione pubblica è legittima la previsione di una clausola di prelazione che preveda che, in caso trasferimento di partecipazioni mediante procedure ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione possa essere esercitato al prezzo della proposta di aggiudicazione e che l'aggiudicazione verrà effettuata all'esito dell'esercizio del diritto di prelazione o dell'inutile decorso del termine per il relativo esercizio"</i>.	<u>CNFPF, orientamento n. 68.2018</u>
S.p.A. - Strumenti finanziari partecipativi: Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato in tema di strumenti finanziari partecipativi e disciplina statutaria della incidenza delle perdite.	<u>CNFPF, orientamento n. 69.2018</u>
<i>"(1) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell'art. 2346, co. 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, conservino i diritti patrimoniali e/o amministrativi agli stessi attribuiti anche qualora la riserva del patrimonio netto a suo tempo costituita a seguito della sottoscrizione di tali strumenti finanziari risulti erosa dalle perdite.</i> <i>(2) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che la riserva del patrimonio netto costituita a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell'art. 2346, co. 6, c.c., venga intaccata dalle perdite soltanto dopo l'erosione di tutte le altre riserve.</i> <i>(3) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell'art. 2346, co. 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, siano annullati soltanto a seguito dell'annullamento per perdite delle azioni e in misura proporzionale – c.d. pari passu – rispetto a queste ultime.</i> <i>(4) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che, in caso di erosione per perdite della riserva costituita a seguito della sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell'art. 2346, co. 6, c.c., l'esercizio dei diritti incorporati negli strumenti finanziari partecipativi sia sospeso sino a quando la riserva non venga ricostituita, stabilendo altresì che i futuri utili siano destinati prioritariamente alla ricostituzione di detta riserva.</i> <i>(5) Lo statuto di una società per azioni può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell'art. 2346, co. 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, siano destinati ad essere annullati, con conseguente estinzione dei diritti in essi incorporati, qualora la riserva costituita con gli apporti eseguiti a seguito della loro sottoscrizione sia stata erosa in conseguenza di perdite. In questo caso l'annullamento sarà integrale nel caso in cui le perdite abbiamo completamente eroso la riserva, altrimenti sarà proporzionale alla misura dell'erosione.</i> <i>(6) Lo statuto di una società il cui capitale sia rappresentato da azioni senza indicazione del valore nominale può prevedere che gli strumenti finanziari partecipativi, emessi ai sensi dell'art. 2346, co. 6, c.c., e destinati a rafforzare il patrimonio sociale in quanto privi di diritto al rimborso del relativo apporto o valore, incorporino il diritto di conversione in azioni postergate nella partecipazione alle perdite, sospensivamente condizionato alla erosione per perdite della riserva a suo tempo costituita a seguito della sottoscrizione di tali strumenti finanziari. Lo statuto potrebbe altresì contemplare una conversione automatica degli strumenti finanziari in azioni senza valore nominale, nei termini sopra indicati, quale conseguenza della erosione della riserva</i>	

Ordinary Assist

costituita a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi.”.	
Procedura di amministrazione straordinaria – le funzioni dell'assemblea: Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato in tema di funzione dell'organo assembleare nella procedura di amministrazione straordinaria. <i>“Nell'amministrazione straordinaria delle grandi società di capitali in crisi, il funzionamento della assemblea è sospeso. Le competenze dell'assemblea spettano al commissario o ai commissari, i quali per ragioni di opportunità, previe le necessarie autorizzazioni, possono tuttavia ricorrere all'assemblea per la adozione di singole delibere. Anche in questo caso rimane ferma la responsabilità propria dell'organo commissariale, che è titolare di un ufficio autonomamente preposto alla attività dell'impresa sottoposta alla amministrazione straordinaria. La delibera eventualmente contraria alla proposta del commissario avrà comunque funzione “consultiva”, di modo che il commissario, adeguatamente motivando la sua scelta, potrà scegliere di dare seguito alla modifica statutaria o alla operazione straordinaria proposta alla assemblea, nonostante la bocciatura”.</i>	<u>CNFPP, orientamento n. 70.2018</u>
Clausole interpretative dello statuto: Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato Pubblicata la seguente massima del Consiglio notarile di Firenze – Pistoia – Prato in tema di canoni interpretativi degli statuti societari e previsioni statutarie. <i>“E' legittima l'introduzione nello statuto di una società di capitali di clausole che dettino regole per la sua interpretazione basate su criteri ermeneutici che prescindano dall'indagine sulla comune intenzione delle parti e del loro comportamento dopo la conclusione del contratto, tali da limitare il processo interpretativo al testo statutario nel suo complesso avendo riguardo alla funzione delle sue clausole anche alla luce del criterio della “buona fede” con esclusione di eventuali elementi riferibili alla volontà storica dei soci e/o comunque “parasociali”.</i>	<u>CNFPP, orientamento n. 71.2018</u>
Scissione negativa: Fondazione nazionale commercialisti Esaminata la scissione negativa, evidenziandone natura e finalità nonché i principali orientamenti sviluppatasi in merito all'ammissibilità civilistica dell'operazione, distinguendo l'ipotesi, per le quali sono illustrati gli aspetti contabili, in cui il patrimonio scisso sia contabilmente negativo ma con valore "reale" positivo , da quella in cui l'assegnazione riguardi elementi patrimoniali di valore sia contabile che economico negativo .	<u>FNC, documento del 19/7/18</u>
Confisca “allargata”: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 33/2018, ove è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del D.L. n.306/1992 nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra i reati per i quali, nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre disposta la speciale confisca prevista dall'art. 12-sexies.	<u>FNC, documento del 24/7/18</u>
Bilancio consolidato - bozza di relazione dell'organo di revisione: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicata dai commercialisti una bozza di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato	<u>CNDCEC, bozza di relazione</u>
Fondazioni bancarie - controlli: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicate le linee di comportamento e principi di riferimento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite agli organi di controllo sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione delle Fondazioni di origine bancaria	<u>CNDCEC, documento maggio 2018</u>

Ordinary Assist

Edilizia – Disciplina Iva dei “beni significativi”: Assonime L’Assonime ha esaminato i principali chiarimenti della circolare n. 15/2018 dell’Agenzia delle Entrate, emanata in relazione all’art. 1, co. 19, della legge 205/2017, con il quale è stata fornita l’interpretazione autentica della disciplina IVA dei cc.dd. “beni significativi” nel settore edilizio (art. 7, co. 1, lett. b), della Legge 448/1999), che ha previsto l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di tali beni solo se ricorrono determinate condizioni. In particolare, la disposizione della legge di bilancio 2018 contiene l’interpretazione autentica della nozione di “beni significativi”, dei criteri di determinazione del valore di tali beni anche con riferimento ai casi in cui, nell’ambito degli interventi agevolati, vengano fornite “parti staccate” dei medesimi, e, infine, delle relative modalità di fatturazione.	<i>Assonime, circolare n. 18/2018</i>
Ambito oggettivo dell’agevolazione - L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e, in particolare, le prestazioni in appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi, nonché le cessioni di beni con posa in opera direttamente effettuata dal soggetto fornitore dei medesimi, che vengono eseguite su: • unità immobiliari accatastate nelle categorie da A/1 ad A/11, a prescindere dal loro effettivo utilizzo, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A/10; • interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; • edifici di edilizia residenziale pubblica, se destinati a dimora di persone fisiche; • edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso di cui alla Legge n. 659/1961, se adibiti a stabile residenza di collettività (ad es., orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi, ecc.); • pertinenze di immobili abitativi. Valore dei beni significativi - La circolare n.15/2018 dell’Agenzia in merito all’individuazione del “valore” dei beni significativi ha precisato che tale valore deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi, fermo restando che tale valore non può in ogni caso risultare inferiore all’eventuale prezzo di acquisto dei beni medesimi, se non prodotti direttamente dal prestatore. Parti staccate - se, nel corso degli interventi agevolati, sono fornite, unitamente ai beni significativi, anche “parti staccate” dei medesimi beni (ad es., tapparelle, zanzariere, grate di sicurezza, ecc.), l’Agenzia ha chiarito che il loro valore non deve essere incluso nel valore dei beni significativi qualora posseggano un’autonomia funzionale rispetto ai beni cui esse accedono. In tal caso ad esse si applica l’aliquota IVA ridotta. In tal caso, il valore delle “parti staccate” confluisce nel valore (e cioè, nel corrispettivo) della prestazione soggetta all’aliquota agevolata, al pari di quanto avviene nella (diversa) ipotesi in cui l’intervento agevolato di manutenzione abbia ad oggetto la sola installazione e/o sostituzione di una componente staccata di un bene significativo già precedentemente installato. Diversamente, in assenza di autonomia funzionale, le “parti staccate” devono essere considerate come “parti integranti” dei beni significativi, con conseguente inclusione del relativo valore in quello di quest’ultimi.	
Area fabbricabile – nozione fiscale: Consiglio nazionale del notariato Pubblicato uno studio in cui i notai individuano i concetti di “terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria” e di “terreno agricolo” e “fondo rustico” rilevanti al fine dell’applicazione delle imposte indirette, soffermandosi su alcuni casi particolari: • terreni agricoli “potenziati” a fini edificatori; • terreni con vincolo di inedificabilità; • terreni con potenzialità edificatoria già sfruttata; • terreni con destinazione non residenziale. I notai si sono soffermati anche sulla nozione di “terreno agricolo” e “fondo rustico”	<u>CNN, studio n. 16/2018</u>

Ordinary Assist

evidenziando l'irrelevanza dell'uso di fatto e il caso particolare degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Concetto di "utilizzazione edificatoria" - in mancanza di una espressa definizione in campo tributario il concetto va tratto dalla normativa urbanistica da cui è possibile trarre un principio generale secondo cui la densità edilizia di 0,03 mc/mq è una densità residuale, attribuita ai terreni quando non si vuole o non è possibile che essi siano sfruttati a scopi edificatori. I notai hanno quindi affermato che, in linea generale, è possibile escludere dal novero dei "terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria" i terreni ricadenti in zone in cui gli strumenti urbanistici prevedono un indice di fabbricabilità pari o inferiore a 0,03 mc/mq. Possono di conseguenza essere considerati "suscettibili di utilizzazione edificatoria" quei terreni in cui è previsto un alto indice di fabbricabilità e una destinazione del terreno a divenire qualcos'altro, modificando l'assetto del territorio tanto da rendere necessaria la presenza di opere di urbanizzazione (già realizzate o da realizzare); quei terreni, insomma, la cui utilizzazione consiste nella edificazione e cioè nella trasformazione in edifici destinati a nuovi insediamenti abitativi o produttivi. Il terreno, dopo l'edificazione, non esisterà più come tale, nella sua essenza naturale, ma sarà divenuto un fabbricato. Non si possono invece considerare suscettibili di utilizzazione edificatoria quei terreni in cui l'edificazione è consentita in misura ridotta e tale da non realizzare una trasformazione del territorio che necessita di opere di urbanizzazione (presenti o da realizzare).	
Articolo 20 del TUR: Consiglio nazionale del notariato Pubblicato uno studio in cui i notai hanno analizzato le modifiche all'art. 20 del testo unico dell'imposta di registro, apportate dalla legge di bilancio 2018, allo scopo di superare quell'orientamento della giurisprudenza e degli uffici finanziari volto a valorizzare l'operazione economica complessivamente realizzata anche attraverso una successione di atti distinti a prescindere dagli effetti giuridici derivanti dallo schema negoziale adottato dalle parti.	<u>CNN, studio n. 17/2018</u>
Riforma del c.d. Terzo settore: Fondazione italiana del notariato Pubblicati gli atti di due convegni promossi dalla Fondazione italiana del Notariato, sulla riforma del c.d. Terzo settore e sulla imposizione fiscale delle liberalità indirette.	<u>FIN, atti dei convegni</u>
Controllo interno - vigilanza del Collegio Sindacale nelle società non quotate: Ordine commercialisti di Roma Pubblicato dai commercialisti di Roma un documento sull'attività di vigilanza del Collegio Sindacale nelle società non quotate nell'ambito dei controlli sul Sistema di Controllo Interno.	<u>ODCEC Roma, documento luglio 2018</u>